



Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio, Comitato Esecutivo e Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco dell'Etna in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni di Consiglio, di Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco dell'Etna.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:

- a) uno o più componenti, collegati per videoconferenza, partecipino anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'Ente o da altra sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 Principi e criteri

Il presente regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

- a) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Componenti degli Organi contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, fermo restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- b) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi collegiali nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti degli Organi di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;

- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
- la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle sedute Consiglio, del Comitato esecutivo per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti degli Organi secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. La convocazione delle sedute del Collegio dei Revisori per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente del Collegio, ai componenti dell'Organo.
3. La convocazione di cui al comma 1 e 2 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica.
4. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio, Comitato Esecutivo e Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere collegati per videoconferenza dalla sede del Parco dell'Etna.
5. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
6. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
7. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
8. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
10. Il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore, il Segretario degli Organi possono prendere parte alla seduta del Consiglio e del Comitato Esecutivo collegati in videoconferenza da una sede diversa dell'Ente Parco dell'Etna per motivate esigenze.
11. Il Direttore e il Segretario degli Organi possono prendere parte alla seduta del Collegio dei Revisori collegati in videoconferenza da una sede diversa dell'Ente Parco dell'Etna per motivate esigenze.
12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario degli Organi verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti alla seduta.
13. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono

considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 6 – Verbale di seduta

Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri del Consiglio, Comitato Esecutivo e Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle norme in materia.

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Comitato Esecutivo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo on line del sito internet dell'Ente.